Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 febbraio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un Fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un Fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(628)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 1958, n. **1243.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana di religione e di culto Beato Bernardino », con sede in Feltre (Belluno).

N. 1243. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana di religione e di culto Beato Bernardino », con sede in Feltre (Belluno), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 27. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 1958, n. **1244.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie nella Chiesa di San Pietro, in Porto d'Ischia del comune di Ischia (Napoli).

N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ischia in data 29 giugno 1958, integrato con tre dichiarazioni del 1° luglio, 13 agosto e 2 ottobre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie nella chiesa di San Pietro, in Porto d'Ischia del comune di Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 29. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1958, n. **1245.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Bes del comune di Belluno.

N. 1245. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 24 gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 12 settembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Bes del comune di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 34. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1958, n. **1246.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B. V. M., nel comune di Adrano (Catania).

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 1° dicembre 1957, integrato con postilla del 29 agosto 1958, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B. V M., nel comune di Adrano (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 35. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 gennaio 1959.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 20 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1956, con il quale il dott. Raffaele Memmo è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che il predetto direttore generale cessa dall'incarico per raggiunti limiti di età e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Raffaele Memmo cessa dalla carica di direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

A decorrere dalla data medesima il dott. Aldo Cattabriga è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1959

GRONCHI

VIGORELLI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 235. — BARONE

(521)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1959.
Scioglimento del Consiglio comunale di Fano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Fano (Pesaro-Urbino), sorto dalle elezioni del 27 maggio 1957, si è trovato, sin dal suo insediamento, nelle più gravi difficoltà di assicurare una efficiente gestione del Civico ente, per la mancanza di una decisiva prevalenza numerica fra le opposte forze politiche in esso rappresentate

Ogni intesa si rilevò subito impossibile tra gli esponenti di correnti di centro, nel complesso venti consiglieri, sui quaranta assegnati al Comune, ed il gruppo delle sinistre, forte di diciannove unità, cosicchè fu solo con l'appoggio esterno del l'unico elemento delle destre che il gruppo maggiore riuscì, superando non lievi dissensi nel suo stesso seno, a costituire gli Organi di amministrazione

Ma l'attività di essi, condizionata ad un così incerto e labile rapporto di forze, non ha potuto svolgersi che in modo stentato e discontinuo, finchè alla distanza, questo stesso precario equilibrio non è venuto a spezzarsi irreparabilmente, con l'effetto della completa paralisi funzionale della civica rappresentanza

La crisi, già latente, assunse forma concreta alcuni mesi addietro, quando l'insufficienza di quella formula di governo risultò evidente dalla constatazione della mancanza, in Consiglio, della indispensabile base maggioritaria per l'approvazione del bilancio preventivo predisposto dalla Giunta municipale

Ne derivava l'inevitabile sfaldamento dell'Amministrazione in carica, che iniziava con le dimissioni del sindaco, nel settembre scorso seguite poco dopo da quelle di tutti gli assessori a ciò indottisi nell'intento di facilitare nuove intese tra gli opposti gruppi consiliari

Ma le trattative svoltesi a tale fine sortivano esito del tutto negativo e mentre i contrasti fra le parti venivano, anzi, ad approfondirsi, l'attività amministrativa subiva un arresto quasi totale, rendendo necessari ripetuti interventi del prefetto, in via sostitutiva, per la spedizione degli affari più urgenti rimasti accantonati

A modificare tale insostenibile stato di cose non valse l'esplicito avvertimento rivolto dallo stesso prefetto ai singoli consiglieri, affinchè meditassero sulle responsabilità che si sarebbero assunte persistendo ancora nel loro atteggiamento negativo

Invero, nella seduta del 15 novembre 1958, il Consiglio comunale riuscì ad eleggere un nuovo sindaco ed una nuova Giunta, composta di elementi di varia tendenza politica ma tale soluzione, che presupponeva un accordo in realtà inesistente tra gli opposti settori consiliari, si rivelò del tutto illusoria poichè gli eletti rassegnarono subito le dimissioni e, da allora, il Consiglio comunale, sempre più profondamente travagliato dalla crisi interna, non è stato in grado di provvedere alla loro sostituzione

Nella seduta, all'uopo indetta, del 6 dicembre scorso, non potè neppure iniziarsi l'esperimento di elezione, essendosi dovuta constatare la mancanza del «quorum» di presenti richiesto dalla legge, in materia, ne diverso esito ebbe la adunanza di seconda convocazione, del 9 successivo, parimenti disertata dalla maggior parte dei consiglieri

Minacciando di perpetuarsi indefinitamente una situazione di così grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, il Prefetto di Pesaro-Urbino, allo scopo di porre inequivocamente quella rappresentanza elettiva di fronte alle proprie responsabilità, disponeva d'ufficio, con decreto del 16 dicembre scorso, due nuove sedute dell'Organo consiliare, affinchè procedesse alla elezione del sindaco e della Giunta, con formale diffida che, in caso di ulteriore inadempienza a tale fondamentale obbligo di legge, avrebbe senz'altro promosso il provvedimento di rigore previsto dall'art 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale

Ma neppure tale estremo intervento dell'autorità sortiva gli effetti voluti, poichè sia nella seduta di prima convocazione, del 22 dicembre, sia in quella di seconda, del 29 successivo, la mancanza del numero legale di presenti rendeva una volta ancora impossibile ogni deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno.

Di fronte a così chiara conferma della organica incapacità di quella civica rappresentanza di superare la crisi interna che da più mesi la travaglia, rendendola persistentemente carente in ordine a tassativi ed essenziali adempimenti di legge, il Prefetto di Pesaro-Urbino, mentre ha disposto, in via d'urgenza, coi poteri di cui all'art 105 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2839, la sospensione del Consiglio suddetto, ha rappresentato, in pari tempo, l'inderogabile necessità di promuoverne lo scioglimento, ai sensi dell'art 323 sopra citato.

Ritenuto che, nella specie, ricorrono pienamente gli estremi di legge per far luogo alla misura proposta, mi onoro di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Fano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, nella persona del vice prefetto dott Onofrio Galletti

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante i ripetuti interventi e la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Fano (Pesaro-Urbino) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e le leggi 22 marzo 1952, n. 173, e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fano è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Onofrio Galletti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1959

GRONCHI

(541) TAMBRONI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di Monopoli.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Monopoli, costituito, per legge, di quaranta membri, risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali poteva contare su una decisa prevalenza numerica

Purtuttavia, attraverso intese occasionali fu possibile addivenire all'elezione del sindaco e della Giunta municipale, ma la mancanza di una maggioranza omogenea non poteva non riflettersi negativamente sulla funzionalità degli Organi d'Amministrazione

Infatti, col passaggio alla più intransigente opposizione di alcuni consiglieri di minoranza che fino allora avevano appoggiato, dall'esterno, la Giunta, l'Amministrazione si trovò a dover fronteggiare difficoltà sempre maggiori, finchè la situazione divenne del tutto insostenibile allorquando i gruppi di opposizione si coalizzarono per chiedere la revoca del sindaco e per votare una mozione di sfiducia alla Giunta municipale

Respinte, nella seduta del 25 settembre 1958, per un solo voto, la proposta di revoca e la predetta mozione, nella successiva seduta del 23 ottobre il sindaco e la Giunta rassegnavano le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prendeva atto

Fu soltanto dopo un mese che si giunse, nelle sedute consiliari del 24 novembre e 2 dicembre 1958, alla elezione dei nuovi organi d'Amministrazione ma, avendo ciascun gruppo votato per i propri candidati, la Giunta risultò composta di elementi di opposte tendenze, ciò che indusse tutti i neo eletti ad eccezione di un assessore, a rassegnare immediatamente il mandato loro conferito

Dopo un ulteriore periodo di inattività del Consiglio, e che dopo che quattordici consiglieri ne avevano richiesta inutilmente la convocazione straordinaria, il Prefetto di Bari, allo scopo di porre il predetto Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge e dalla prolungata inattività, con ordinanza del 31 dicembre 1958, notificata a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per la presa d'atto delle dimissioni del sindaco e degli assessori e la nomina dei sostituti, con l'espressa avvertenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, che, qualora anche la relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione

Andata deserta, per mancanza del numero legale, la seduta di prima convocazione del 5 gennaio 1959, nella seduta del giorno successivo il Consiglio comunale, presenti sedici consiglieri su quaranta, rigettava le dimissioni del sindaco e provvedeva alla nomina dei nuovi assessori la maggioranza dei quali, però, dichiarava subito di non accettare la nomina mentre il sindaco, dal canto suo, confermava le proprie dimissioni,

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio, sebbene messo formalmente di fronte alle proprie responsabilità, si è dimostrato incapace, per gli insanabili contrasti interni di darsi un'Amministrazione efficiente, e che la crisi che da tempo lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839

Attesa la sostanziale carenza del Consiglio comunale di Monopoli di fronte ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione, si ravvisa la necessità, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente, di far luogo al provvedimento proposto

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S V Ill ma, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Monopoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott Giustino Sannini

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Monopoli, a causa degli insanabili contrasti interni, si è dimostrato del tutto incapace di darsi un'Amministrazione efficiente, dopo che il sindaco e la Giunta si erano da tempo dimessi;

Rilevato che tale carenza di fronte ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione, ha determinato una situazione che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza:

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monopoli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giustino Sannini è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

(542)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1958.

Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano anche capoluoghi di Regione;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1958 è istituito a Ravenna un Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Ravenna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1959
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 193. — BARONE

(539)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1958.

Modificazione del decreto Ministeriale 2 ottobre 1958, concernente le modalità per la chiusura della liquidazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1958, modificato con successivo decreto 2 ottobre stesso anno;

Riconosciuta la necessità di prorogare i termini di chiusura della liquidazione della gestione residuati (A.R.A.R.) stabiliti con l'articolo unico del cennato decreto 2 ottobre 1958;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, già modificato con l'articolo unico del successivo decreto 2 ottobre 1958 è ulteriormente modificato come appresso:

« La chiusura della liquidazione della gestione residuati tenuta dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) deve essere conseguita entro il 31 marzo 1959.

Entro il successivo 30 giugno il liquidatore deve presentare al Ministero del tesoro il relativo rendiconto accompagnato da una relazione sull'attività svolta ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959
Registro n. 1, foglio n. 283. — FLAMMIA

(621)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1959.

Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, in virtù del quale la Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, istituita con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174, e così denominata con regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, ha assunto la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Visti gli articoli 7 e 12 dello statuto dell'Ente medesimo approvato con il suddetto decreto Presidenziale 9 novembre 1956, n. 1719;

Viste le designazioni dei membri risultati eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 1958, giusta comunicazione di cui a nota n. 2934 del 15 dicembre 1958 e le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è ricostituito come segue:

Sanfiori dott. Giuseppe, Signore dott. Antonio e Zappalà dott. Mario, eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente in rappresentanza dei titolari di farmacia;

Arena dott. Raffaele, Cerioni dott. Romolo e Scarpa dott. Egidio, eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente in rappresentanza dei non titolari di farmacia;

Rossi dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carotenuto dott. Guido, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Ponte prof. Dino, quale delegato del presidente della Federazione Ordini farmacisti italiani.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, è composto dai seguenti membri:

Colussi dott. Mario, membro effettivo e Pellini dott. Paolo, membro supplente, eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente in rappresentanza dei titolari di farmacia;

Fontana dott. Enrico, membro effettivo e Alessandri dott.ssa Adriana, membro supplente, eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente in rappresentanza dei non titolari di farmacia;

Danzi dott. Mario, membro effettivo (presidente) e Ruggiero Carlucci dott.ssa Carmela, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

(592)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1959.

Concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 30 marzo 1956, n. 320.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;

Visti i decreti Ministeriali 10 gennaio 1957, 31 marzo 1958 e 26 luglio 1958, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei citati decreti Presidenziali;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune delle deroghe concesse con i suddetti decreti Ministeriali 10 gennaio 1957, 31 marzo 1958 e 26 luglio 1958;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 20 marzo 1956, n. 320, indicate nell'allegata tabella, non si applicano per le attività produttive, per i settori industriali e per il periodo di tempo a fianco di ciascuno di esse indicate, subordinatamente all'adozione od alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alla tabella medesima.

Art. 2.

Le altre istanze di proroga delle deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nell'allegata tabella sono respinte, perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

Tabella allegata al decreto Ministeriale concernente la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 20 marzo 1956, n. 320.

Numero d'ordine	Disposizione cui si deroga	Attività produttiva o settore industriale	Termine finale della proroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: Art. 310 - Derivazioni a spina	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1959	—
2	Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 Art 73 (1° comma) - Locomotori a batteria	Lavori in sotterraneo	31 dicembre 1959	*a*) Rivestimento murario definitivo per una lunghezza della galleria che comprenda un tratto di almeno cinquanta metri prima e dopo ogni manifestazione di metano Detto rivestimento potrà comunque mantenersi ad una distanza non superiore a cinquanta metri dalla fronte di avanzamento; *b*) Esecuzione di perforazioni esplorative in numero non inferiore ad una, per ogni due metri quadrati di sezione e la cui lunghezza deve essere tale da lasciare sempre in posto uno spessore di roccia esplorata di almeno un metro, *c*) Ventilazione tale, per la portata d'aria, che alla sezione dove termina il rivestimento non si abbia grisu in percentuale maggiore dello 0,5 %; *d*) Interruzione del servizio del locomotore nel caso che la percentuale predetta superi lo 0,5 %
3	Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 - Art. 75 (1° comma) lettera *b*) - Motori termici compresi i locomotori a nafta	Lavori in sotterraneo	31 dicembre 1959	*a*) Id come per l'art 73, *b*) Id come per l'art 73, *c*) Id come per l'art 73, *d*) Id come per l'art 73, *e*) Applicazione ai locomotori di cassa di lavaggio dei gas di scarico

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(540)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1959.

Norme di attuazione dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per la determinazione e la ripartizione tra i sanitari curanti del compenso fisso per il ricovero di tubercolotici a carico di enti mutualistici ed assicurativi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Ritenuta la necessità di determinare i compensi fissi da devolversi ai sanitari curanti per i ricoveri in corsia comune di tubercolotici a carico di Enti mutualistici ed assicurativi;

Sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il compenso fisso per i ricoveri in corsia comune di ammalati tubercolotici a carico di Enti mutualistici ed assicurativi è stabilito come segue:

L. 10.000 per ogni ricoverato, per il primo periodo di degenza sino a un massimo di tre mesi, salvo per i ricoveri di urgenza nel qual caso il compenso è frazionabile in rapporto alle decadi di effettiva degenza;

L. 10.000 per i trimestri successivi frazionabili in rapporto alle decadi di effettiva degenza.

I compensi debbono essere ripartiti fra tutti i sanitari dell'Istituto di cura nella seguente proporzione: ogni aiuto riceve una quota doppia di ciascun assistente e ogni primario o direttore riceve una quota doppia di ciascun aiuto.

A tale fine l'importo complessivo dei compensi viene diviso per la cifra risultante dalla somma del numero degli assistenti, più il numero degli aiuti moltiplicato per due, più il numero dei primari e direttori moltiplicato per quattro.

Il quoziente risultante rappresenta il compenso spettante a ciascun assistente, mentre lo stesso quoziente moltiplicato due sarà il compenso spettante a ciascun aiuto e moltiplicato per quattro quello spettante a ciascun primario o direttore.

Roma, addì 24 gennaio 1959

Il Ministro: MONALDI

(538)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1959.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1953, concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'Organo predetto;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico è composto dal dott. Cesare Chilosi, che lo presiede, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal dott. Giovanni Magnaldi, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dal dott. Salvatore Giordano, designato dal Ministero del tesoro.

Le funzioni di sindaco supplente sono svolte dal dottore Ettore D'Alessio, dal dott. Giovanni Bottiglieri e dal dott. Enrico Principe, rispettivamente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

(568)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1959.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale furono delimitati, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri del bacino imbrifero montano dell'Oglio, di quello del Mella e di quello del Chiese, come sono indicati nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1955, n. 4371 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 9 luglio 1955), col quale, a rettifica del precedente decreto, furono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, a termini del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o in quanto rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, alcuni Comuni della provincia di Bergamo che nel citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, erroneamente erano stati inclusi nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1956 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 31 agosto 1956), con il quale, ad integrazione dell'art. 2, lettera *A*, del citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne tra l'altro precisato che il comune di Cevo (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio;

Ritenuto che, giusta la citata corografia, risulta in parte incluso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio il comune di Pian d'Artogne;

Che con decreto Presidenziale 4 dicembre 1956, numero 1564, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica n. 26 del 30 gennaio 1957 è stato ricostituito il comune di Artogne (Brescia), staccandolo da quello di Pian d'Artogne che ha, pertanto, ripreso la denominazione di Pian Camuno (Brescia);

Ritenuto che sia il territorio del nuovo comune di Artogne (Brescia), sia quello del comune di Pian Camuno (Brescia), ricadono anch'essi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio e che è opportuno integrare con l'indicazione di tali Comuni la lettera *A* dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Brescia compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o quali rivieraschi ai sensi del quinto comma di detto art. 1;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 2, lettera *A*, del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), rimane precisato che sono compresi in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio i comuni di Artogne e di Pian Camuno (già denominato Pian d'Artogne), provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 1 secondo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 24 gennaio 1959

Il Ministro: TOGNI

(543)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 36040 in data 27 dicembre 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, dell'ing. Sangiorgio Carlo,. rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il dott. ing. Nastasi Francesco;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Nastasi Francesco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Sangiorgio Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

(570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito degli strumenti di ratifica della Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e del Protocollo di rettifica alla predetta Convenzione, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955.

In base ad autorizzazione disposta con leggi 31 ottobre 1952, n 1976 e 25 aprile 1957, n 358, sono stati depositati, in data 23 dicembre 1958, presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, gli strumenti di ratifica della Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e del Protocollo di rettifica alla predetta Convenzione, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955

I suddetti Atti internazionali entreranno in vigore per l'Italia, in conformità dell'art XII della Convenzione e dell'art 5 del Protocollo, il 23 marzo 1959

(625)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lanciano

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1958, numero 183/6852, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Battistella Giuseppe fu Domenico, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia », in Lanciano, estesa mq. 145, riportata in catasto alle particelle numeri 1380, 1380½ del foglio di mappa n. 25 e nella planimetria tratturale con il n 303/3.

(476)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 38844/14692, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Dell'Oglio Vincenzo di Alfredo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq 8880, riportata in catasto alla particella n. 14, a frazionarsi, del foglio di mappa n 49, e nella planimetria tratturale con il n 14/*b*.

(472)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, n 4967/937 e stata disposta, per il tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali.

a) zona estesa mq 106, riportata nel catasto alla particella n 70/parte del foglio di mappa n 38 e nella planimetria tratturale con il n. 84, per alienazione ai signori Scaringella Michele e Giuseppe fu Cataldo;

b) zone estese complessivamente mq 282, riportate nel catasto alle particelle n 137/parte e n. 138/parte del foglio di mappa n 38 e nella planimetria tratturale con i numeri 88 ed 89, per alienazione al sig Lotito Vitantonio fu Luigi,

c) zona estesa mq. 366, riportata nel catasto alla particella n 74/parte del foglio di mappa n. 38 e nella planimetria tratturale con il n 90, per alienazione alla signora Venitucci Maria fu Giuseppe;

d) zona estesa mq 200, riportata nel catasto alla particella n. 72/parte del foglio di mappa n 38 e nella planimetria tratturale con il n. 87, per alienazione al sig. Scaringella Giuseppe fu Alfonso.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 74577/8685, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Olivieri Rosaria di Savino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 400, riportata nel catasto alla particella n 144/*p* del foglio di mappa n 47, e nella planimetria tratturale con il n 527.

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, n 4964/934 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Perrone-Capano Federico, Angela e Pasquale fu Carmine, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 6010, riportata nel catasto alla particella n 78/*a a* del foglio di mappa n 54, e nella planimetria tratturale con il n 555

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957. n 2970/847, e stata disposta, per il tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali:

a) zona estesa mq. 18, riportata nel catasto alla particella n 86/parte del foglio di mappa n 60 e nella planimetria tratturale con il n. 200, per alienazione alla signora Mazzilli Angela fu Savino,

b) zona estesa mq 13, riportata nel catasto alla particella n. 77/parte del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria tratturale con il n. 205, per alienazione al sig. Tempesta Vincenzo fu Michele,

c) zona estesa mq 13, riportata nel catasto alla particella n 72/parte del foglio di mappa n 60 e nella planimetria tratturale con il n. 206, per alienazione al sig Di Zanni Raffaele fu Luigi;

d) zona estesa mq 14, riportata nel catasto alla particella n 85/parte del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria tratturale con il n. 201, per alienazione al sig. Sforza Michele fu Giuseppe;

e) zona estesa mq 15, riportata nel catasto alla particella n. 79/parte del foglio di mappa n. 60, e nella planimetria tratturale con il n. 202, per alienazione alla signora Quercia Luisa fu Nunzio;

f) zona estesa mq 13, riportata nel catasto alla particella n 246/parte del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria tratturale con il n. 203, per alienazione alla signora Arbore Antonietta di Vito;

g) zona estesa mq. 19, riportata nel catasto alla particella n 71/parte del foglio di mappa n 60 e nella planimetria tratturale con il n 207, per alienazione al sig Bucci Giuseppe fu Vincenzo;

h) zona estesa mq. 28, riportata nel catasto alla particella n 78/parte del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria tratturale con il n 204, per alienazione alla signora Leuci Anna fu Giuseppe.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 40369/7954, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Patruno Antonio fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 4995, riportata in catasto alle particelle n 164/*i* del foglio di mappa n 55 e n. 109/*c* del foglio di mappa n 60, e nella planimetria tratturale con il n 647.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 74578/8684, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Strippoli Nicola fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 240, riportata nel catasto alla particella n. 114/*a m* del foglio di mappa n 47, e nella planimetria tratturale con il n. 535.

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, n. 4968/938, è stata disposta, per il tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali:

a) zona estesa mq. 78, riportata nel catasto alla particella n 88/parte del foglio di mappa n 47 e nella planimetria tratturale con il n. 134, per alienazione al sig. Quercia Giuseppe fu Francesco;

b) zona estesa mq 45, riportata nel catasto alla particella n. 113/parte del foglio di mappa n 47 e nella planimetria tratturale con il n 139, per alienazione al sig Ferrante Girolamo di Nicola;

c) zona estesa mq 32, riportata nel catasto alla particella n 275/parte del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con il n. 136, per alienazione al sig. Traccardo Luigi fu Cataldo,

d) zona estesa mq 92, riportata nel catasto alla particella n. 114/parte del foglio di mappa n 47 e nella planimetria tratturale con il n 141, per alienazione alla signora De Benedittis Luisa fu Felice,

e) zona estesa mq 56, riportata nel catasto alla particella n 188/parte del foglio di mappa n 47 e nella planimetria tratturale con il n 137, per alienazione al sig Taccardo Savino fu Cataldo;

f) zona estesa mq 19, riportata nel catasto alla particella n 76/parte del foglio di mappa n 47 e nella planimetria tratturale con il n. 135, per alienazione alla signora Capozza Maria fu Vincenzo,

g) zona estesa mq 83, riportata nel catasto alla particella n. 136/parte del foglio di mappa n 46 e nella planimetria tratturale con il n 133, per alienazione al sig. Di Molfetta Nicola fu Vincenzo;

h) zona estesa mq 40, riportata nel catasto alla particella n 280/parte del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con il n 140, per alienazione alla signora Ventura Concetta di Cataldo.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, numero 74987/8772, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mazzilli Tommaso fu Giuseppe, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq 4475, riportate nel catasto alla particella n. 113/*d* del foglio di mappa n 29, alla particella n 110/*a a* del foglio di mappa n 60 ed alla particella n. 30/parte del foglio di mappa n 65, e nella planimetria tratturale con i numeri 392, 589 e 216.

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, n 4972/942, è stata disposta, per il tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali:

a) zona estesa mq. 84, riportata nel catasto alla particella n 19/parte del foglio di mappa n 46 e nella planimetria tratturale con il n 93, per alienazione alla signora Malcangi Rosa fu Giuseppe;

b) zona estesa mq 29, riportata nel catasto alla particella n. 25/parte del foglio di mappa n 46 e nella planimetria tratturale con il n. 95, per alienazione al sig. Tarricone Benedetto fu Francesco;

c) zona estesa mq 20, riportata nel catasto alla particella n. 25/parte del foglio di mappa n 46 e nella planimetria tratturale con il n. 97, per alienazione alla signora Lafiandra Irene fu Benedetto;

d) zona estesa mq 25, riportata nel catasto alla particella n 25/parte del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria tratturale con il n 96, per alienazione alla signora Scaringella Consiglia fu Luigi;

e) zona estesa mq 10, riportata nel catasto alla particella n 26/parte del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria tratturale con il n 98, per alienazione alla signora Malcangi Lucia fu Vincenzo;

f) zona estesa mq 24, riportata nel catasto alla particella n 17/parte del foglio di mappa n 46 e nella planimetria tratturale con il n. 92, per alienazione alla signora Leo Angela fu Luigi;

g) zona estesa mq 97, riportata nel catasto alla particella n. 20/parte del foglio di mappa n 46 e nella planimetria tratturale con il n. 94, per alienazione, alla signora Gallo Maria fu Giuseppe.

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, n 4961/931, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Resta Filippo fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 6103, riportata nel catasto alle particelle numeri 147/*c* e 146/*a a* del foglio di mappa n. 105, e nella planimetria tratturale con il n. 275.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 75313/8653, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Benedittis Beniamino fu Michele, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq 5658, riportate nel catasto alle particelle numeri 74/*a q* e 45/parte del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con i numeri 459 e 100.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 75311/8655, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Arbore Antonio di Nunzio, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq. 198, riportate nel catasto alla particella n 78/*a i* del foglio di mappa n 54 ed alla particella n 6/parte del foglio di mappa n 61, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 546/*b* e 174/*b*.

(480)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1958, numero 19199/3572, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla Società per azioni cooperativa muratori associati « S A C M A. » a r l, con sede in Foggia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano Foggia », in Foggia, estesa mq 73, riportata in catasto al foglio di mappa n 96, allegato *A*, come via Calvario, e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

Con decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1957, numero 27703/4629, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1958, registro n 15, foglio n. 266, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Branduzzi Elmeo e Duilio fu Elia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in Foggia, estesa mq 4875, riportata in catasto alla particella n. 79/parte del foglio di mappa n. 77 e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, numero 57016/9689, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1958, registro n 15, foglio n. 70, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in Foggia, riportata in catasto alla particella n 79/parte del foglio di mappa n. 77 e nella planimetria tratturale con il n 79, subalterni *d c e b*, per alienazione del subalterno *d*, esteso mq. 176, ai fratelli Elmeo e Duilio Branduzzi fu Elia, del subalterno *c*, esteso mq 704, al sig. Luigi Formica di Filippo e del subalterno *b*, esteso mq 2695, al sig. Luigi Marconi fu Tommaso.

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1957, numero 46890/7293, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lo Re Guido fu Antonio, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Ofanto », in Foggia, estese mq 13 400, riportate in catasto alle particelle numeri 40/parte e 10/parte del foglio di mappa n. 125 e nella planimetria tratturale con i numeri 17/*a* e 17/*d*.

Con decreto Ministeriale in data 12 novembre 1957, numero 15541/3286, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rulli Giovanna fu Francesco, Farano Antonio fu Federico e Robusto Michele di Ernesto. delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Ofanto », tronco urbano in Foggia, estese complessivamente mq. 193, riportate in catasto al foglio di mappa n. 96, allegati *G* ed *F*, nella maggiore estensione del mappale n 186 e come strada, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 262 e 199/*c*.

(478)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Strongoli (Catanzaro), espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CAPUTI Alberto fu Francesco, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L 17 772 976 (lire diciassettemilionisettecentosettantaduemilanovecentosettantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 ottobre 1951.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
36	20	—	Seminativo	II	12.64.20	4.551,12	290	1.319.825
37	3	—	Seminativo	II	70.66.50	25.439,40	290	7.377.426
37	4	—	Fabbricato rurale .	—	0.03.90	—	—	—
42	1	—	Seminativo . . .	II	52.72.90	18.982,44	290	5.504.908
42	3	—	Fabbricato rurale .	—	0.02.00	—	—	—
42	2	—	Seminativo	II	18.44.50	6.640,20	290	1.925.658
41	1	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.79.80	125,86	450	56.637
41	2	parte	Seminativo	I	11.61.20	5.573,76	285	1.588.522
			Totale		167.95.00	61.312.78		17.772.976

(514)

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 5 novembre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli enti e sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato (cap. nomin.)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei Conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	Data 5-11-1958 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale													
1	CESARINI Cesare di Francesco	26-10-52	1888	8- 8-55	239	15-10-55	5384/3288	20-12-58	20	369	1.730.000	210.000	Banca Naz del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	CESARINI Cesare di Francesco	18-12-52	3506	8- 8-55	239	15-10-55	5385/3289	20-12-58	20	370	845.000	80.000	Id. Id.	Id.
3	CHIGI Gismondo di Luigi	2- 4-52	383	16-11-54	54	7- 3-55	5386/3290	20-12-58	20	371	8.285.000	1.085.000	Id. Id	Id
4	CIACCI Elda fu Francesco maritata PICCOLOMINI	4-11-51	1229	30- 8-54	284	11-12-54	5387/3291	20-12-58	20	372	50.985.000	6.400.000	Id. Id	Id.
5	CODDE' Ferdinando fu Enrico	27- 5-52	823	4- 2-55	97	28- 4-55	5388/3292	23-12-58	21	9	795.000	95.000	Id. Id	Id.
6	COLESANTI Giuseppe e Teofilo di Luigi	29-11-52	2741	23- 3-54	128	7- 6-54	5389/3293	23-12-58	21	10	990.000	40.000	Id Id	Id
7	COMPORTI Fiorina fu Luigi	29-11-52	2886	31- 7-54	262	15-11-54	5390/3294	23-12-58	21	11	2.005.000	30.000	Id. Id	Id.
8	CONTI Giuseppe e Gino di Emilio	26-10-52	1898	24- 8-54	259	11-11-54	5391/3295	23-12-58	21	12	1.370.000	95.000	Id Id.	Id.
9	DE PARRI Lauro fu Domenico	3-10-52	1761	30- 8-54	284	11-12-54	5393/3297	23-12-58	21	14	12.585.000	965.000	Id. Id	Id.
10	DELLA GHERARDESCA Manfredi di WALFREDO e DE PICCOLELLIS Nicoletta fu Ottavio, maritata DELLA GHERARDESCA	29-11-52	2752	2- 4-55	134	13- 6-55	5392/3296	23-12-58	21	13	6.260.000	420.000	Id. Id.	Id.
11	DETTI Ivo e Paride fu Pietro	6- 9-52	1410	24- 8-54	259	11-11-54	5394/3298	23-12-58	21	15	820.000	65.000	Id Id	Id.

Roma, addì 14 gennaio 1959

Visto, p il *Ministro* SCARANTINO

(288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 10 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione Campagnolo Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data 10 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione Campagnolo Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 196 — Data 10 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione. Campagnolo Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico. al portatore 1 — Capitale L 500

Numero ordinale portato dàlla ricevuta: 1623 — Data 23 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Travaglini Riccardo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data 10 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione. Blanco Biagio di Natale — Titoli del Debito pubblico. al portatore 3 — Capitale L. 2200

Numero ordinale portato dalla ricevuta 380 — Data 20 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Gallo Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico nominativi 3 — Capitale L. 3700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 43 — Data 28 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanze di Campobasso — Intestazione Bucci Eduardo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico nominativi 9 — Capitale L. 82.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 4769 — Data: 12 giugno 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio ricevimento — Intestazione Marsella Saturno — Titoli del Debito pubblico: al portatore 21 — Capitale L. 410 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 45 — Data 3 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio ricevimento — Intestazione: Maremonti Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L 5000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(273)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 3 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,30	621,05	621,20	621,15	621,05	621,33	621,05	621,30	621,27	621,20
$ Can.	640,15	639 —	639,50	639 —	639,50	639,94	639 —	639,90	639,87	639,25
Fr Sv.	144,15	144,08	144,10	144,09	144 —	144,14	144,06	144,15	144,12	144,20
Kr D.	90,10	90,08	90,08	90,085	90,05	90,10	90,06	90,10	90,09	90,05
Kr N.	87,16	87,11	87,13	87,12	87,20	87,16	87,12	87,17	87,16	87,15
Kr Sv.	120,12	120,10	120,10	120,05	120,10	120,11	120,08	120,13	120,11	120,10
Fol	164,82	164,75	164,78	164,76	164,70	164,80	164,76	164,80	164,80	164,75
Fr B.	12,43	12,4275	12,425	12,42875	12,4275	12,43	12,42875	12,43	12,43	12,43
Fr Fr.	126,64	126,66	126,76	126,65	126,60	126,73	126,68	126,75	126,83	126,70
Lst	1745,75	1745,65	1745,80	1745,625	1745,50	1745,77	1745,50	1745,70	1745,70	1745,70
Dm occ.	148,78	148,71	148,72	148,705	148,70	148,78	148,70	148,80	148,78	148,70
Scell. Aust.	23,96	23,955	23,96	23,95875	23,90	23,96	23,96	23,968	23,96	23,96

Media dei titoli del 3 febbraio 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,35
Id. 3,50 % 1902	69,70
Id. 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934	87,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,70
Id. 5 % 1936	99,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	105,075
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	101,775
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,225
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,275
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,125
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,125
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,40
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1959

1 Dollaro USA	621,10
1 Dollaro canadese	639 —
1 Franco svizzero	144,075
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,12
1 Corona svedese	120,092
1 Fiorino olandese	164,76
1 Franco belga	12,429
100 Franchi francesi	126,665
1 Lira sterlina	1745,562
1 Marco germanico	148,702
1 Scellino austriaco	23,959

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVIDENZA

Concorso per ventimila posti in colonie marine e montane (estate 1959)

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine	posti	11.000
colonie montane	»	7.200

Sono, inoltre, previste colonie all'estero per posti milleottocento, di cui duecento posti in località marine e milleseicento posti in località montane.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, che, alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età; nelle colonie all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data di cui sopra, abbiano compiuto i 12 anni e non abbiano superato i 13 anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di avere intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese, tedesca o spagnola, in relazione al paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1959 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda, redatta sull'apposito modello PR. 60, da ritirarsi presso gli Uffici periferici dell'Ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina, montana o all'estero) per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti

1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con la indicazione della qualifica (ruolo, salariato) e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T A. 28 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale di ruolo;

2) stato di famiglia;

3) certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati prima del 30 giugno 1951) rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

4) certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1958.

5) certificato di vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1959 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1958 se per via parenterale, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

6) certificato di vaccinazione antipoliomielitica (praticata almeno nelle prime due dosi) rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal sanitario vaccinatore;

7) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. PR. 60, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. PR. 61, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda mod. PR. 61 dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (due camiciole da giorno, due mutande, due magliette intime, due paia di calzini, quattro fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammessi alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana e almeno due paia di calzini di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alle colonie montane all'estero dovranno essere provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e due asciugamani;

g) un sacchetto di tale bianca (cm. 30×40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'estero dovranno, inoltre, essere forniti di una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio). Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. PR. 61 debitamente completata nelle parti *A* e *B* e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite in proposito dalle autorità competenti, viene fatto divieto ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento od in attività fisica notevole, viene, altresì, fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini, cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 14 gennaio 1959

(593) *Il presidente*: Palmiro FORESI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1958.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1958, registro n. 18 Finanze, foglio n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 13 agosto 1958, con il quale è stato indetto il concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1958, registro n. 26 Finanze, foglio n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 dell'8 ottobre 1958, con il quale è stato prorogato di giorni sessanta il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze foglio n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 dicembre 1958, con il quale i posti messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 12 maggio 1958 sono stati aumentati da trentacinque a settanta;

Visto l'art. 17 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Gerolamo Induno, 4) nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 1959 alle ore 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1959

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Finanze, foglio n 1 — BENNATI

(626)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per sei posti di medico condotto bandito da questa Prefettura, con decreto in data 6 giugno 1957, n. 21336 - Divisione sanità;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria degli idonei in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per sei posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956:

1.	Fois Angelo	punti	54,96 su 100
2.	Del Prete Piero	»	51,10 »
3.	Melis Luigi	»	50,49 »
4.	Cocco Francesco	»	50,23 »
5	Delogu Antonio	»	49,61 »
6.	Ena Salvatore	»	49,05 »
7.	Meloni Vittorio	»	48,97 »
8.	Muzzu Giovanni	»	48,55 »
9.	Budroni Giovanni	»	48,40 »
10	De Riu Giancarlo	»	48 09 »
11	Delogu Antonio Fausto	»	46,51 »
12.	Pirastru Salvatore	»	45,90 »
13	Falchi Quirico	»	45,79 »
14	Di Monaco Giuseppe	»	45,63 »
15	Sini Antonio	»	45,56 »
16	Pirisino Giuseppe	»	45,16 »
17	Mocci Agostino	»	45,13 »
18	Natali Luigi	»	45 — »
19	Merella Flavio	»	44,84 »
20.	Sechi Antonio	»	44,60 »
21.	Satta Giovanni Maria	»	44,36 »
22.	Usai Mario	»	44,24 »
23.	Galasso Giovanni	»	44,07 »
24	Chessa Antonio (nato il 21-8-1912)	»	44 — »
25	Testoni Antonio	»	43,98 »
26.	Goddi Giovanni Antonio	»	43,84 »
27	Dore Corrado	»	43,60 »
28	Madeddu Andrea	»	43,32 »
29	Perra Francesco	»	42,69 »
30.	Biddau Arnaldo	»	42,14 »
31	Fancellu Salvatore	»	42,05 »
32	Franco Francesco	»	41,97 »
33	Moro Pietro	»	41,82 »
34	Casula Rinaldo	»	41,65 »
35	Arru Luigi	»	41,50 »
36	Moro Antonio	»	41,46 »
37	Chessa Antonio (nato il 19-12-1925)	»	41,37 »
38	Selva Giorgio	»	41,22 »
39	Sechi Pietro	»	41,04 »
40	Cocco Francesco Antonio	»	40,29 »
41	Setzu Antero	»	40 — »
42	Masia Cesare	»	39,83 »
43	Scavo Giuseppe	»	39,57 »
44	Artizzu Pierino	»	38,57 »
45	Unali Michele	»	38,27 »
46	Lecis Piero	»	37,05 »
47	Acquas Italo	»	35,47 »

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 6 dicembre 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n 626/MP, in data 6 dicembre 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a sei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 21336, del 6 giugno 1957,

Vista la indicazione delle sedi formulata in ordine di preferenza dai concorrenti nelle rispettive domande,

Ritenuto che il concorrente idoneo dott Cocco Francesco, classificato al quarto posto nella graduatoria, dovrebbe, in stretta applicazione dell'art 9 della legge 3 giugno 1950, n 375, per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e dell'art 13 del *regolamento approvato con decreto del* Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, essere assegnato alla nona condotta del comune di Sassari ma che, per recente giurisprudenza, le norme citate, che danno diritto di precedenza al candidato riconosciuto idoneo, non sono applicabili quando l invalido abbia già una occupazione stabile *della stessa natura del posto a cui aspira, mentre il dottor* Cocco Francesco occupa un altro posto quale titolare di condotta,

Considerato che tale interpretazione è suffragata da analogo parere espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, appositamente interpellato dalla Prefettura,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265.

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

I seguenti concorrenti, idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate·

1) Fois Angelo Sassari (9ª condotta Capoluogo);
2) Del Prete Piero Bono,
3) Melis Luigi Cheremule,
4) Delogu Antonio di Efisio Olbia (frazione Golfo Aranci),
5) Ena Salvatore Sedini (frazione Codaruina),
6) Meloni Vittorio Semestene

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 5 gennaio 1959

p *Il prefetto* DESSENA

(461)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria del concorso a sedi farmaceutiche di concessione governativa vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto prefettizio n. 1923, in data 7 aprile 1956, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di ventisei sedi farmaceutiche di concessione governativa vacanti in provincia di Sassari,

Visti i verbali presentati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto; nonchè la risultante graduatoria di merito dei concorrenti,

Ritenuta la regolarità degli atti,

Visto l'art 11 e seguenti del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938 n 1706,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al concorso per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di ventisei sedi famaceutiche di concessione governativa in provincia di Sassari:

1	Simola Pasquale	punti	93,425	su 150
2.	Mura Doloretta	»	91,620	»
3	Rattu Anna	»	90,624	»
4	Unali Carmela	»	89,955	»
5	Talu Quirico	»	85,452	»
6	Podda Gaetano	»	85 000	»
7	Fara Gavina Lucia	»	84,533	»
8	De Bortoli Antonio	»	94,163	»
9	Susini Francesco	»	83,896	»
10	Falchi Nicolo, coniugato con 4 figli	»	79,950	»
11	Sotgia Pietro coniugato con 2 figli	»	79,950	»
12	Torelli Pietro	»	77,965	»
13	Mereu Fides .	»	76,210	»
14.	Mossa Rita	punti	75,324	su 150
15	Arras Vincenza	»	74,540	»
16	Spanu Mario	»	73,253	»
17.	Chiarolini Gavino	»	72,694	»
18	Addis Rina	»	72,510	»
19	Fois Antonio	»	65,980	»
20	Massidda Raffaella	»	65,139	»
21	Manunza Guglielmo	»	65 000	»
22	Attene Antonio	»	57,556	»
23	Susini Aldo	»	56,645	»
24	Bazzani Adriano	»	56,071	»
25	Peddi Pietro .	»	54,980	»
26	Cotta Ezio	»	54,806	»
27	Porru Giuseppe	»	53,850	»
28	Liperi Maria .	»	53 000	»
29.	Ciriolo Mario	»	52,315	»
30	Mannu Tiberio	»	51,310	»
31	Princivalle Wanda	»	50,990	»
32	Grixoni Francesca	»	50 000	»
33	Ibba Giovanni	»	48 446	»
34	Manca Francesca	»	47,055	»
35	Valenti Adriana .	»	46,643	»
36	Bonfili Nilde . .	»	46,087	»
37	Pincherle Bianca	»	45,319	»
38	Pinna Libera Maria .	»	44,905	»
39	Delitala Angelo	»	44,291	»
40	Licheri Anna Maria .	»	43,854	»
41	Cautadella Felice	»	43,492	»
42	Meloni Piera .	»	43,313	»
43	Corda Maria .	»	42,660	»
44	De Giovanni Umberto . . .	»	42,320	»
45	Boi Efisio	»	42,313	»
46	Martinez Silvana .	»	42.000	»
47	Sàlis Aldo . .	»	41,985	»
48	Mura Cornelio . .	»	41,827	»
49	Doddo Giovanni	»	41,330	»
50	Cariddu Mauro .	»	41,292	»
51	Nicolai Domenico	»	41,091	»
52	Bitti Giovanna . . .	»	40,994	»
53	Cocchi Giovanna .	»	40,974	»
54	De Gortes Lorenzo .	»	40 000	»
55	Arru Maria Luigia	»	39,962	»
56	Columbanu Simone . .	»	39,857	»
57	Zavattaro Massimo . .	»	39,426	»
58	Asole Anna .	»	39,359	»
59	Morittu Ersilia	»	39,293	»
60	Falchi Luigi	»	39,156	»
61	Fiori Francesca . . .	»	39,086	»
62	Bulciolu Caterina .	»	39.000	»
63	Dettori Pietro . . .	»	37,724	»
64	Demontis Virginia	»	37,660	»
65	Saracino Vito, coniugato con 2 figli	»	35.000	»
66	Frau Anna, profuga Giuliana	»	35 000	»
67	Giuliani Alberta, nata il 1° gennaio 1919 . . .	»	35,000	»

Sassari, addì 19 gennaio 1959

Il Prefetto

(561)

PREFETTURA DI CHIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n 26516 del 16 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1956,

Visto l'altro decreto n 26516/2 del 26 luglio 1958, con il quale il dott Italo Porfilio è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Perano,

Considerato che quest'ultimo ha optato per altra condotta medica,

Rilevato che, non avendo il dott Fiore Sante, successivamente interpellato, accettato la condotta di cui sopra nel termine assegnatogli ed essendo stato per tale motivo ritenuto rinunciatario, è stato interpellato il dott. De Ninis Carlo,

Constatato, infine, che quest'ultimo, pur avendo accettato ed essendo stato nominato a tale posto con deliberazione n 41 in data 22 novembre 1958 della Giunta municipale di Perano, è stato tuttavia dichiarato decaduto per non aver assunto servizio nei termini di legge,

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della sede resasi vacante al concorrente che segue in graduatoria nell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott Goffredo Tilli è assegnato alla condotta medica di Perano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 15 gennaio 1959

Il prefetto. BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n 26516 del 16 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1956

Visto l'altro decreto n. 26516/2 del 26 luglio 1958, con il quale il dott Giuseppe Lannutti è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Roccamontepiano,

Considerato che, il predetto, non avendo accettato tale condotta nel termine assegnatogli ed essendo stato per tale motivo considerato rinunciatario, è stato interpellato il dott Domenico Tartaglione;

Rilevato che quest'ultimo pur essendo stato nominato al posto ha optato per altra condotta medica ai sensi di legge,

Constatato che il dott Salvatore Luciano, successivamente interpellato, ha fatto pervenire la dichiarazione di accettazione fuori termine e pertanto è stato considerato rinunciatario

Vista la dichiarazione di rinuncia alla condotta, di cui sopra prodotta dal dott Liberati Romano,

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della sede resasi vacante al concorrente che segue in graduatoria, nell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n 1265 ed il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott. Murmura Vincenzo è assegnato alla condotta medica di Roccamontepiano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 15 gennaio 1959

Il prefetto · BENIGNI

(434)

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n 2604 in data 19 gennaio 1959, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie dei comuni di Monte Sant'Angelo, di Margherita di Savoia e del Consorzio Casalnuovo Monterotaro Casalvecchio di Puglia-Castelnuovo della Daunia ai concorrenti dichiarati idonei nel concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti in detti Comuni al 30 novembre 1957,

Vista la dichiarazione di rinuncia del dott Vinciguerra Gaetano primo in graduatoria, alla condotta del comune di Monte Sant'Angelo,

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione della citata condotta al concorrente che lo segue in graduatoria e delle altre due condotte rispettivamente al terzo e quarto concorrente in graduatoria secondo l'ordine di preferenza richiesto,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta.

Il dott Caggiano Michelarcangelo è assegnato alla condotta veterinaria di Monte Sant'Angelo in sostituzione del dott Vinciguerra Gaetano rinunziatario

Ai dottori Carlucci Pompeo e Papa Aldo, terzo e quarto in graduatoria, vengono assegnate, secondo l'ordine di preferenza richiesto, rispettivamente le condotte veterinarie del comune di Margherita di Savoia e la condotta del Consorzio Casalnuovo Monterotaro Casalvecchio di Puglia-Castelnuovo della Daunia

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Foggia, addì 23 gennaio 1959

Il prefetto DICUONZO

(517)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C.